

AULA 'A'



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

**LICENZIAMENTO
PER
SUPERAMENTO
PERIODO DI
COMPORTO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO

- Presidente -

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE

- Consigliere -

Dott. CARLA PONTERIO

- Consigliere -

Dott. GUGLIELMO CINQUE

- Consigliere -

Dott. ELENA BOGHETICH

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1927-2024 proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in ROMA, [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted] [redacted]

che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato

[redacted]

- *ricorrente* -

2025

contro

1163

[redacted] S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, [redacted] presso lo studio dell'avvocato
[redacted] rappresentata e
difesa dall'avvocato [redacted]

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 347/2023 della CORTE D'APPELLO di
ANCONA, depositata il 24/11/2023 R.G.N. 187/2023;

R.G.N. 1927/2024

Cron.

Rep.

Ud. 04/03/2025

CC

E' STATA DISPOSTA

D'UFFICIO LA

SEGUENTE

ANNOTAZIONE: IN

CASO DI DIFFUSIONE

OMETTERE LE

GENERALITA' E GLI

ALTRI DATI

IDENTIFICATIVI DI:



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

Numero sezionale 1163/2025

Numero di raccolta generale 9771/2025

Data pubblicazione 14/04/2025

RILEVATO CHE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona, in riforma del provvedimento del giudice di primo grado, ha respinto la domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] s.r.l. tesa alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato il 2.5.2022 per superamento del periodo di comporto.
2. La Corte territoriale ha rilevato che non era contestato il numero complessivo di giorni di assenza effettuati dal lavoratore (183 giorni) in relazione ai due distinti episodi morbosi dedotti in causa: il primo periodo di assenza (dal 16.8.2021 al 7.1.2022) era stato pacificamente determinato da infortunio sul lavoro, mentre riguardo al secondo periodo (dal 26.3.2022 al 2.5.2022) il quadro probatorio acquisito (e, in particolare, la descrizione effettuata dallo stesso lavoratore) aveva dimostrato che l'evento configurava, anch'esso, un infortunio sul lavoro; i giudici del merito hanno, conseguentemente, rilevato che la sommatoria dei giorni di assenza imputabili ad entrambi i due infortuni sul lavoro comportava il superamento della soglia (pari a 180 giorni in un anno solare) di conservazione del posto di lavoro come previsto dagli artt. 186-188 del CCNL Terziario Commercio e la legittimità del licenziamento intimato dalla società.
3. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. La società ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria.
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.



1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 4, violazione dell'art. 112 c.p.c.42 del d.lgs. n. 81 del 2008, avendo, la Corte territoriale, trascurato di valutare la questione riguardante l'errato computo dei giorni di assenza relativi al primo infortunio sul lavoro (cedimento della inidonea seduta su cui operava il [REDACTED] presso la cassa del supermercato ove era addetto), da ritenersi dovuto a responsabilità del datore di lavoro, con conseguente esclusione, ai fini del computo, di tale periodo di assenza.
2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ossia l'utilizzo, con riguardo al primo infortunio, di uno strumento di lavoro inefficiente e pericoloso e l'assenza di una condotta c.d. abnorme del lavoratore.
3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 2110 e 2087 c.c. nonché degli artt. 18, 36 r 37 del d.lgs. n. 81 del 2008, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto che "in entrambi i casi, infatti, è stato volontariamente compiuto dal dipendente, in esecuzione della prestazione lavorativa, un movimento scorretto o incongruo, per effetto del quale l'arredo del luogo di lavoro (la sedia, prima, la balastra, poi) ha ceduto alla pressione del peso corporeo, costringendo l'autore del movimento ad uno sforzo – concentrato in particolare nella zona lombare – onde evitare di rovinare al suolo"; i giudici del merito hanno trascurato di esaminare la condotta del datore di lavoro e, in particolare, l'inadempimento all'obbligo di tutela dell'integrità fisica del



lavoratore (in specie, l'obbligo di informazione sui rischi specifici a cui espone l'attività lavorativa svolta, l'esecuzione di regolari controlli delle attrezzature di lavoro al fine di garantire il corretto funzionamento).

4. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché concernono tutti il primo infortunio sul lavoro e in particolare la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., sono inammissibili.

5. Nel giudizio di legittimità il ricorrente che proponga una questione giuridica, implicante un accertamento di fatto, non trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia (tempestivamente) fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (in tal senso fra le tante Cass. n. 8206/2016; Cass. n. 16706/2018; Cass. n. 16843/2018; Cass. S.U. n. 17532/2018; Cass.n. 25543 del 2018). Detto onere non è stato assolto dal ricorrente il quale, nel lamentare l'omessa considerazione da parte della Corte territoriale, ai fini del giudizio di legittimità del licenziamento, anche della responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell'infortunio del 16.8.2021, non deduce e dimostra di avere sottoposto tempestivamente al giudice d'appello la questione (sulla quale era rimasto soccombente in primo grado) dell'esclusione dal computo della soglia di comporta del primo infortunio (per responsabilità, *ex art.* 2087 c.c., del datore di



lavoro), questione implicante un accertamento di fatto diverso da quello che emerge dalla sentenza impugnata.

6. Invero, la Corte territoriale ha precisato che "non vi è contestazione tra le parti rispetto all'effettivo numero di giorni di assenza maturati dal lavoratore in relazione ai due distinti episodi morbosi dedotti in causa"; ha aggiunto che il primo episodio era "pacificamente" dovuto ad infortunio (pag. 3 della sentenza impugnata) ed ha aggiunto che entrambi gli episodi dovevano configurarsi come infortuni sul lavoro dovuti a "un movimento scorretto o incongruo" del lavoratore (pag. 5 della sentenza impugnata); la Corte territoriale non ha affrontato la questione della responsabilità del datore di lavoro nella causazione del primo infortunio sul lavoro. Dallo svolgimento di fatto della sentenza impugnata nonché dalle deduzioni del controricorrente, emerge che il Tribunale di Fermo, in sede di opposizione ex art. 1, comma 51 legge n. 92 del 2012, ha qualificato come infortunio il primo episodio ed ha escluso una *"responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro sub specie di mancato rispetto delle prescrizioni e limitazioni sul lavoro del ricorrente. Ne discende la computabilità del periodo di assenza, a titolo di infortunio, nell'ambito del periodo di comporta."* (pag. 3 e 4 sentenza del Tribunale, all. A sottofascicolo di Cassazione del controricorrente). Come dedotto da entrambe le parti, la Corte territoriale, a seguito di proposizione di reclamo da parte della società, ha fissato udienza di discussione per il giorno 16.11.2023 e, come risulta dalla documentazione prodotta dal controricorrente (all. C sottofascicolo di Cassazione del controricorrente), il lavoratore si è costituito in giudizio con memoria di costituzione depositata l'8.11.2023, costituzione tardiva alla luce dell'art. 1, comma 60, della legge n. 92 del 2012 che - in forza del



richiamo del medesimo art. 1, commi 51, 52, 53 nonché dell'art. 416 c.p.c. - fissa in dieci giorni precedenti il termine entro cui costituirsi tempestivamente, ossia senza incorrere in alcuna decadenza (sul criterio di computo, cfr. Cass. n. 6263 del 2006; nel caso di specie, il termine scadeva il 6.11.2023).

7. Nel procedimento soggetto al rito del lavoro opera la presunzione di rinuncia da parte del soggetto vittorioso in prime cure alle domande ed eccezioni non accolte, sicchè vi è la necessità per la medesima, con riferimento alle questioni non esaminate dal primo giudice, di dedurle nuovamente nella memoria di costituzione entro il termine prescritto dall'art. 436 c.p.c. (Cass. n. 19571 del 2020; Cass. n. 14673 del 2009; con riguardo al rito c.d. Fornero, cfr. Cass. n. 15412 del 2020). In particolare, per il combinato disposto dell'art. 1, commi 60 nonché 51 e 53, il reclamato deve costituirsi, a pena di decadenza da tutte le domande o eccezioni, fino a dieci giorni prima della data dell'udienza.

8. Dalla ricostruzione innanzi effettuata risulta che il lavoratore - a fronte della sentenza del Tribunale che aveva accertato e qualificato come infortunio sul lavoro il primo episodio, del 16.8.2021, ma aveva rigettato la domanda di accertamento della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. - si è costituito tardivamente avverso il reclamo proposto dalla società (ed avente esclusivamente ad oggetto il secondo episodio), decadendo da tutte le domande e, in particolare, dal reclamo sulla statuizione del giudice di primo grado in ordine al primo episodio di infortunio (reclamo incidentale che, peraltro, non risulta proposto), questione che, pertanto, non può più essere esaminata in questa sede di legittimità.



9. Questa Corte, ha, invero, più volte affermato che nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello (Cass. n. 1474 del 2007; Cass. n. 7048 del 2016; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 5881 del 2023).

10. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ.

11. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di [REDACTED] a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018.



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.

La Presidente

dott.ssa Adriana Doronzo

